

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 42/03/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società "Citylife" s.r.l., con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale, notificata il 3 giugno 2010, con cui, a seguito del controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6, le era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di Euro 48.728,20, comprensivo di compensi di riscossione e diritti di notifica, residuo dopo uno sgravio parziale di Euro 144.190,85, conseguente all'erroneo utilizzo in compensazione di un credito IVA relativo all'anno 2005 in realtà non spettante.

Deducendo, quindi, "di aver provveduto il 14.11.2006 al versamento dell'ammontare del credito non spettante, maggiorato degli interessi e della sanzione dovuta, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, che l'Ufficio non aveva riconosciuto assumendo che non era stato operato correttamente, e che comunque eventuali errori di calcolo non incidavano sulla validità del ravvedimento effettuato, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata ovvero, in via subordinata, in caso di erroneità del calcolo operato, obbligare l'Ufficio al ricalcolo della differenza dovuta, con la rifusione delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio, che ha eccepito la legittimità del proprio operato facendo rilevare che nella specie non era stato osservato il disposto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997, secondo cui il ravvedimento si perfeziona con il versamento dell'intera imposta a suo tempo non versata nonché degli interessi e della sanzione ridotta, posto che nella specie occorre fare riferimento alla data in cui erano state effettuate le compensazioni.

Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.

All'esito della discussione, ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato e meriti, pertanto, accoglimento.

L'assunto dell'Ufficio, secondo cui nella specie il ravvedimento operoso non si sarebbe perfezionato a causa del mancato rispetto delle condizioni dettate dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997, risulta categoricamente contraddetto dalle direttive impartite dalla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 671E del 23 giugno 2011.

Con tale Risoluzione, infatti, emessa proprio al fine di fornire chiarimenti in merito alla disciplina del "ravvedimento eseguito in forma frazionata", l'Agenzia delle Entrate, escludendo l'applicabilità della rateazione all'istituto del ravvedimento operoso e, quindi, la possibilità per il contribuente di usufruire dei benefici dell'istituto in parola nel caso di "pagamento dilazionato nel tempo delle somme dovute", ha, altresì, escluso, alla luce di una più corretta lettura della Circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, ogni preclusione al "ravvedimento parziale", precisando che, ai fini del relativo perfezionamento, "è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente" ed aggiungendo che "in tali circostanze, l'omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie".

Alla stregua di tale principio, l'applicazione della sanzione irrogata dall'Ufficio nel caso di specie, senza tenere alcun conto del parziale versamento effettuato dalla società

contribuente entro il termine prescritto per il ravvedimento, va considerata del tutto illegittima, in quanto il versamento eseguito avrebbe, tutt'al più, comportato l'applicazione della sanzione commisurata al minore importo per il quale il ravvedimento non era intervenuto.

Ed, in ogni caso, non vi è dubbio che la data cui è necessario fare riferimento per il calcolo delle sanzioni e degli interessi non può che essere quella di scadenza per il pagamento del tributo e non certo quella antecedente in cui si è provveduto al relativo pagamento.

In considerazione delle modalità di risoluzione della controversia e delle ragioni che vi hanno dato causa, ascrivibili al comportamento tenuto da entrambe le parti, la Commissione ritiene di dover ravvisare nella fattispecie i giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.